

## ALLEGATO A ALLA DELIBERA N. 11/06/CIR

### DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER LA FORNITURA DI SERVIZI VOIP (VOICE OVER INTERNET PROTOCOL) E INTEGRAZIONE DEL PIANO NAZIONALE DI NUMERAZIONE

#### 1. IL QUADRO NORMATIVO DI RIFERIMENTO E IL CONTESTO INTERNAZIONALE

##### 1.1 Il quadro normativo

Uno degli aspetti salienti del nuovo quadro regolamentare comunitario e del Codice per la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, e quindi dei servizi VoIP, è rappresentato dalla introduzione del principio della **neutralità tecnologica** in base al quale la regolamentazione dei servizi di comunicazione elettronica, in generale, e dei servizi di telefonia, nel caso in esame, deve prescindere dalla tecnologia sottostante e considerare solo la tipologia e le caratteristiche dei servizi medesimi.

A ciò si aggiungono, quali obiettivi generali dell'attività di regolamentazione dei servizi VoIP, in linea con quanto previsto dal Codice: a) promuovere lo sviluppo in regime di concorrenza delle reti e servizi di comunicazione elettronica, ivi compresi quelli a larga banda; b) garantire la convergenza, la interoperabilità tra reti e servizi di comunicazione elettronica; c) garantire l'integrità e la sicurezza delle reti di comunicazione elettronica; d) garantire in modo flessibile l'accesso e l'interconnessione per le reti di comunicazione elettronica a larga banda; e) garantire una gestione efficiente delle risorse di numerazione; f) garantire un elevato livello di protezione dei consumatori nei rapporti con i fornitori dei servizi.

Alla luce di tali principi occorre definire, per i diversi servizi erogati su tecnologia VoIP, i seguenti aspetti regolamentari:

1. regime autorizzatorio applicabile;
2. numerazione da utilizzare per l'offerta di tali servizi, assegnazione dei diritti d'uso e portabilità del numero;
3. accesso ai servizi di emergenza e localizzazione del chiamante;
4. diritti ed obblighi in materia di interconnessione con le reti telefoniche fisse e mobili e con le reti IP;
5. obblighi in materia di servizio universale;

6. garanzia di integrità delle reti, disponibilità e qualità dei servizi.

Relativamente al titolo autorizzatorio, si ricorda che il Codice definisce i servizi di comunicazione elettronica (ECS – *Electronic Communications Services*) come i servizi, forniti di norma a pagamento, consistenti nella trasmissione di segnali su reti di comunicazione elettronica, compresi i servizi di telecomunicazioni (art.1, comma 1, lettera gg ) del Codice). Nell’ambito di tali servizi il Codice stesso individua il “servizio telefonico accessibile al pubblico” (PATS – *Publicly Available Telephone Service*) come un servizio:

- 1) accessibile al pubblico;
- 2) che consente di effettuare e ricevere chiamate nazionali ed internazionali;
- 3) che consente di accedere ai servizi di emergenza;
- 4) che utilizza numeri che figurano in un piano nazionale o internazionale di numerazione.

Il servizio telefonico accessibile al pubblico (PATS) rappresenta quindi un sottoinsieme dei servizi di comunicazione elettronica (ECS).

Il Codice definisce inoltre una rete telefonica pubblica come una rete di comunicazione elettronica utilizzata per fornire servizi telefonici accessibili al pubblico; la rete telefonica pubblica consente il trasferimento di comunicazioni vocali e altre forme di comunicazione, quali il facsimile e la trasmissione di dati, tra punti terminali di rete.

Nel caso di fornitura di servizi PATS, il Codice introduce particolari obblighi per tenere conto delle specifiche natura dei servizi telefonici accessibili al pubblico quali ad esempio, l’obbligo di garantire l’integrità della rete telefonica pubblica in postazioni fisse, la disponibilità della rete telefonica pubblica e dei servizi telefonici pubblici in postazione fissa. Le imprese fornitrici di servizi telefonici accessibili al pubblico in postazione fissa adottano tutte le misure necessarie per garantire l’accesso ininterrotto ai servizi di emergenza (art. 73 del Codice). Si cita inoltre il diritto degli abbonati a servizi PATS a conservare il proprio numero indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio (art. 80 del Codice).

In merito alla numerazione, secondo la direttiva 2002/21/CE (la “Direttiva Quadro”), “gli Stati membri garantiscono che a tutti i servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico vengano forniti numeri e serie di numeri adeguati” (art. 10 Dir. cit.), atteso che “l’accesso alle risorse di numerazione in base a criteri trasparenti, obiettivi e non discriminatori è di importanza capitale per le imprese che desiderano competere nel settore delle comunicazioni elettroniche” (considerando 20 Dir. cit.). La normativa interna di recepimento prevede che “qualora sia necessario concedere diritti di uso (...) dei numeri, il Ministero attribuisce tali diritti, a richiesta, ad ogni impresa che fornisca o utilizzi reti o servizi di comunicazione elettronica in forza di un’autorizzazione generale (...)” (art. 27, comma 3 del Codice Comunicazioni Elettroniche, che riproduce l’art. 5, comma 2 della DIR. 2002/20/CE, la “Direttiva Autorizzazioni”). Si richiama inoltre la delibera dell’Autorità 9/03/CIR (recante il “Piano di numerazione nel settore delle comunicazioni e disciplina attuativa”), secondo cui “i diritti d’uso delle numerazioni sono attribuiti agli operatori in possesso di un titolo autorizzatorio previsto dalla normativa vigente per la fornitura di servizi

di comunicazioni, o di una risorsa ad essa correlata” (art. 3, comma 1 della delibera 9/03/CIR).

Il documento di consultazione pubblica del 14 giugno 2004 della DG *Information Society* (non corrispondente ad una posizione ufficiale della Commissione) riporta la seguente posizione in merito alla numerazione: “qualsiasi impresa che fornisca o impieghi (...) servizi di comunicazione elettronica ha il diritto di utilizzare le numerazioni” e, pertanto, “al fine di promuovere la concorrenza e stimolare la comparsa di nuovi servizi, gli Stati Membri sono incoraggiati a dare a qualsiasi impresa che fornisca (...) servizi di comunicazione elettronica (...) che ne faccia richiesta, accesso a numerazioni geografiche e non geografiche” (parr. 7.1, 7.2 e 7.3 del documento citato).

In merito alla interconnessione e interoperabilità si richiamano le direttive 2002/19/CE e 2002/21/CE. In particolare si fa riferimento alla Direttiva Accesso (art.1) che ha *“l’obiettivo ... di istituire un quadro normativo .. atto a disciplinare le relazioni tra i fornitori di reti e di servizi e che si traduca in concorrenza sostenibile, interoperabilità dei servizi di comunicazione elettronica e vantaggi per i consumatori”*. Infatti *“l’interoperabilità va a beneficio degli utenti finali ed è un importante obiettivo di questo contesto regolamentare. Incoraggiare l’interoperabilità è uno degli obiettivi delle autorità nazionali di regolamentazione...”*. Da ciò ne consegue la necessità di imporre, tramite la regolamentazione *ex-ante* alcuni diritti ed obblighi per gli Operatori: - *“gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altre imprese titolari di un’autorizzazione dello stesso tipo, l’obbligo di negoziare tra loro l’interconnessione ai fini della fornitura di servizi di comunicazione elettronica accessibili a pubblico, allo scopo di garantire la fornitura e l’interoperabilità dei servizi in tutta la Comunità”*( Art.4 della Direttiva Accesso ). Del pari, le ANR *“...dovrebbero poter garantire che, in caso di fallimento del negoziato commerciale, gli utenti finali possano comunque disporre di un adeguato livello di accesso e di un’interconnessione e di interoperabilità dei servizi. In particolare possono garantire l’interconnettibilità da punto a punto imponendo obblighi proporzionati alle imprese che controllano l’accesso agli utenti finali”* (considerando 6 D. A.). Le ANR, inoltre, *“... possono imporre agli operatori di accogliere richieste ragionevoli di accesso e autorizzare l’uso di determinati elementi di rete e risorse correlate, in particolare qualora ... il rifiuto di concedere l’accesso, termini e condizioni non ragionevoli di effetto equivalente, ostacolerebbe l’emergere di una concorrenza sostenibile sul mercato al dettaglio o sarebbe contrario agli interessi dell’utente finale”* (Art.12.1 D.A.). Sempre al fine di garantire l’interconnessione e l’interoperabilità, agli operatori può essere imposto, tra l’altro: - *“di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d’importanza decisiva, indispensabili per l’interoperabilità dei servizi”* (art.12.1.e D.A.); - *“di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti la interoperabilità dei servizi da punto a punto [..]”*(art.12.1.g D.A.); - *“di interconnettere reti o risorse di rete”* (art.12.1.i D.A.).

Si cita inoltre l’art.5 della Direttiva Quadro che afferma quanto segue: *“le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono ... un adeguato accesso, e un’adeguata interconnessione e l’interoperabilità dei servizi, ... in modo tale da promuovere*

*l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali*". Il considerando n. 9, sia il successivo art. 5, comma 1 della direttiva accesso, chiarisce ulteriormente il ruolo delle autorità nazionali di regolamentazione affermando testualmente che " *...le autorità nazionali di regolamentazione incoraggiano e se del caso garantiscono ... un adeguato accesso, e un'adeguata interconnessione e l'interoperabilità dei servizi, esercitando le rispettive competenze in modo tale da promuovere l'efficienza economica e una concorrenza sostenibile, e recare il massimo vantaggio agli utenti finali. In particolare ... le autorità nazionali di regolamentazione possono imporre: a) nella misura necessaria a garantire l'interconnettibilità da punto a punto, obblighi alle imprese che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso in casi giustificati l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti qualora non sia già prevista; ...*". L'art. 12, comma 1, della direttiva accesso prevede che le autorità di regolamentazione nazionale possono imporre agli Operatori SPM, accogliendo le ragionevoli richieste di accesso e/o di uso di elementi di rete, " *... e) di concedere un accesso alle interfacce tecniche, ai protocolli o ad altre tecnologie d'importanza decisiva, indispensabili per l'interoperabilità dei servizi o dei servizi di reti virtuali; ... g) di fornire determinati servizi necessari per garantire agli utenti l'interoperabilità dei servizi da punto a punto, tra cui risorse per servizi di reti intelligenti o servizi di roaming per le reti mobili; h) di garantire l'accesso ai sistemi di supporto operativo o a sistemi software analoghi necessari per garantire eque condizioni di concorrenza nella fornitura dei servizi;*". La normativa nazionale ha recepito l'impianto normativo della direttiva accesso per quanto riguarda:

- i diritti e gli obblighi degli operatori di reti in materia di interconnessione (cfr. art. 41, comma 1, del Codice che riproduce l'art. 4, comma 1, della direttiva accesso, cit. sub par. 2.1): gli operatori di reti pubbliche di comunicazione hanno il diritto e, se richiesto da altri operatori titolari di un'autorizzazione dello stesso tipo, l'obbligo di negoziare tra loro l'interconnessione (art. 41 del Codice).
- gli indirizzi di azione ed i provvedimenti adottabili dall'Autorità in caso di fallimento del negoziato commerciale sull'interconnessione tra gli operatori di rete, prevedendo che questa possa imporre " *... l'obbligo agli operatori che controllano l'accesso agli utenti finali, compreso, in casi giustificati, e qualora non sia già previsto, l'obbligo di interconnessione delle rispettive reti, nella misura necessaria a garantire l'interconnessione da punto a punto e valutati i servizi intermedi già resi disponibili;*" (art. 42, comma 2, lett. a del Codice, che riproduce l'art. 5, comma 1 della direttiva accesso);
- gli obblighi che l'AGCom può imporre all'operatore SPM, ed a favore di operatori o fornitori terzi, a fronte di richieste ragionevoli di accesso. Tra tali obblighi sono inclusi quelli: " *a) di concedere agli operatori un accesso a determinati elementi e risorse di rete, compreso l'accesso disaggregato alla rete locale; ... d) di garantire determinati servizi all'ingrosso necessari affinché terze parti possano formulare offerte; ... i) di interconnettere reti o risorse di rete.*" (art. 49, comma 1 del Codice, che recepisce l'art. 12, comma 1, della direttiva accesso).

## 1.2 Il contesto internazionale

### **Numerazione per i servizi VoIP nel contesto europeo**

Relativamente all'uso di numerazione geografica per servizi VoIP, essa risulta autorizzata nella maggior parte dei paesi, sebbene alcuni di questi non consentano per tale numerazione i servizi nomadici. Per quanto riguarda il titolo autorizzatorio necessario per richiedere archi di numerazione geografica, in alcuni casi sono ammessi sia operatori di rete che *service providers*, in altri solo gli operatori di rete o fornitori di servizi PATS.

Per ciò che riguarda la numerazione non-geografica, la maggior parte dei paesi ha introdotto appositi archi di numerazione di tale tipo per servizi VoIP, per lo più nomadici, che possono essere richiesti, in alcuni casi, sia da operatori di rete che ISP, in altri, solo da operatori di rete o fornitori di servizi PATS.

La portabilità del numero è generalmente consentita nell'ambito della stessa categoria di servizi, come identificati dal Piano Nazionale di Numerazione.

### **La posizione comune dell'ERG in materia di servizi VoIP**

Il Gruppo dei Regolatori Europei (ERG) ha adottato una posizione comune sui servizi VoIP riportata nel documento ERG (05) 12 - *ERG Common Statement for VoIP regulatory approaches*, 11 febbraio 2005, ove esplicita gli obiettivi generali sul tema e chiarisce la posizione del gruppo sull'utilizzazione della numerazione e sugli obblighi dei fornitori di servizio, con particolare riferimento all'accesso ai servizi di emergenza. In linea generale il gruppo ERG si pone l'obiettivo di un approccio regolamentare in linea con il quadro normativo europeo, che consenta il massimo livello di innovazione tecnologica e competizione nel mercato dei servizi di comunicazione elettronica, assicurando, allo stesso tempo, un'adeguata protezione dei consumatori, ad esempio facendo in modo che questi ultimi siano debitamente informati in merito ai servizi offerti.

L'ERG, nel rilevare che la diffusione della tecnologia VoIP, indicata dallo stesso ERG genericamente come un sistema per la trasmissione di voce, fax e altri servizi connessi, su una rete a commutazione di pacchetto basata sul protocollo IP, può potenzialmente portare benefici sia al mercato sia agli utenti finali e che inoltre i servizi basati sulla tecnologia VoIP sono oggi in una fase evolutiva per cui non è possibile derivare conclusioni affidabili sugli effetti che la diffusione del VoIP avrà sui mercati di riferimento, evidenzia le difficoltà, per le Autorità nazionali, di applicare il vigente quadro regolamentare a servizi basati su differenti tecnologie (ad esempio a commutazione di circuito o di pacchetto) in modo tecnologicamente neutro, tanto più in presenza di particolari caratteristiche dei servizi (quali ad esempio l'uso nomadico dei terminali) connesse ad una particolare tecnologia (nel caso in esame la tecnologia IP). Pertanto l'ERG conclude che:

- l'applicazione e interpretazione dei diritti e obblighi in relazione al VoIP debba essere in accordo con l'attuale quadro normativo europeo (rappresentato dalle direttive quadro del 2002, Accesso, Autorizzazioni e Servizio Universale) oltre che con gli obiettivi politici e i principi regolatori;
- le singole Autorità nazionali definiscono, nell'ambito delle proprie competenze, i diritti e obblighi dei VoIP *providers* nel rispetto del quadro normativo europeo e tenendo presente i potenziali rischi di innalzamento di barriere all'ingresso sul mercato.

In merito alla numerazione il gruppo ERG evidenzia che è possibile accedere ai servizi VoIP mediante indirizzi IP, sistemi di indirizzamento utilizzati dai protocolli SIP o H323 e numeri E.164. In particolare quest'ultima opzione, attualmente predominante, potrebbe essere destinata nel tempo a lasciare sempre maggiore spazio alle altre alternative sopramenzionate. Nell'ambito della numerazione E.164, l'ERG pone l'accento sull'importanza della portabilità del numero a fini competitivi come anche riportato nel considerato n. 40 della direttiva Servizio Universale in cui si riconosce che "La portabilità del numero è un elemento chiave per agevolare la scelta dei consumatori e la concorrenza effettiva nell'ambiente concorrenziale delle telecomunicazioni. Per tale motivo gli utenti finali che ne fanno richiesta devono poter conservare il proprio numero (o i propri numeri) sulla rete telefonica pubblica a prescindere dall'organismo che fornisce il servizio". In tale ambito l'ERG conclude che, al fine di promuovere la competizione, la portabilità del numero e l'innovazione tecnologica, i piani di numerazione dovrebbero essere tecnologicamente neutri e basati sulla descrizione dei servizi. Inoltre le condizioni relative alla portabilità del numero dovrebbero essere, nell'ambito dei servizi vocali, le stesse al fine di facilitare le scelte degli utenti e promuovere la competizione.

La posizione comune dell'ERG sottolinea l'importanza dell'accesso ai servizi di emergenza per gli utenti finali, indipendentemente da come i servizi vocali sono classificati da un punto di vista regolamentare. Tale punto di vista è anche richiamato nel considerato n. 36 della direttiva Servizio Universale che recita: "Occorre che gli utenti possano chiamare gratuitamente il numero d'emergenza unico europeo 112 o qualsiasi numero d'emergenza nazionale a partire da qualsiasi apparecchio telefonico, compresi i telefoni pubblici a pagamento, senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Le informazioni relative alla localizzazione del chiamante che devono essere messe a disposizione dei servizi di soccorso nella misura in cui sia tecnicamente fattibile miglioreranno il livello di protezione e la sicurezza degli utenti dei servizi 112 e aiuteranno tali servizi nell'espletamento dei loro compiti, a condizione che sia garantito il trasferimento delle chiamate e dei dati pertinenti verso i servizi di soccorso competenti. La ricezione e l'utilizzazione di tali informazioni dovrebbero avvenire nel rispetto del pertinente diritto comunitario in materia di protezione dati". In conclusione l'ERG raccomanda che:

- l'accesso ai servizi di emergenza sia consentito dall'insieme più ampio possibile dei servizi di comunicazione elettronica;

- le chiamate di emergenza da parte di utenti VoIP da postazioni fisse o comunque note siano instradate al centro di emergenza più vicino, in base all'indirizzo comunicato alla sottoscrizione del contratto;
- l'informazione di localizzazione dell'utente è fornita nella misura in cui sia tecnicamente fattibile, come previsto dall'articolo 26 della direttiva Servizio Universale;
- nel caso di uso *nomadico* dei servizi su tecnologia VoIP, l'utente venga informato in merito alla difficoltà (o impossibilità) di instradare la chiamata di emergenza al centro servizi più vicino a causa della difficoltà di conoscere l'esatta localizzazione dell'utente. Tale posizione andrà comunque rivalutata alla luce dell'evoluzione tecnologica.

### La posizione del Comitato Europeo per le Comunicazioni (ECC)

Il Comitato Europeo per le Comunicazioni (CEPT/ECC), nel rapporto 59 "Numbering for VoIP Services", ECC Report 59 "Numbering for VoIP Services" – December 2004, peraltro considerato dall'ERG nel documento di posizione comune prima descritto, conclude favorevolmente in merito all'uso della numerazione geografica per servizi VoIP per i benefici alla competizione che derivano dalla possibilità per gli operatori VoIP di competere nel mercato della telefonia e per gli utenti finali di conservare il proprio numero nel caso di scelta di un fornitore di servizi VoIP; il rapporto rileva l'ulteriore vantaggio per gli utenti finali nell'uso della numerazione geografica per servizi VoIP che deriva dalla familiarità con tale tipo di numerazione.

Il rapporto rileva inoltre possibili problemi legati all'uso della numerazione geografica per servizi nomadici e raccomanda per tali servizi l'apertura di un nuovo arco di numerazione, con il conseguente vantaggio di non alterare l'attuale piano di numerazione e consentire ai fornitori VoIP di introdurre servizi innovativi; il rapporto infine sconsiglia, per il VoIP, l'uso della numerazione per servizi mobili o personali adducendo come uno dei motivi la possibilità, per l'utente, di associare a tali servizi tariffe elevate. In merito alla portabilità del numero l'ECC conclude che deve essere assicurata la portabilità tra i differenti fornitori dei servizi VoIP, indipendentemente dalla natura (PATS o ECS) degli stessi.

### Il titolo autorizzatorio richiesto per i servizi VoIP nel contesto europeo

(fonte © Cullen International October 2005)

Nazione	Posizione ufficiale sul <i>Voice over IP</i>	I servizi VoIP sono considerati come PATS ?
Austria	La RTR ha pubblicato i propri commenti alla consultazione della Commissione sul VoIP del 14 giugno 2004.	<b>SI.</b> Nelle linee guida regolamentari,

Nazione	Posizione ufficiale sul <i>Voice over IP</i>	I servizi VoIP sono considerati come PATS ?
	<p>A seguito di una consultazione pubblica RTR ha pubblicato delle linee guida regolamentari per fornitori di servizi VoIP e <i>Frequently Asked Questions</i> il 10 ott., 2005.</p>	<p>RTR stabilisce che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tutti i servizi VoIP che includono l'accesso verso e/o dalla rete PSTN (tramite un <i>gateway</i> IP) sono generalmente classificati come PATS;</li> <li>• L'accesso ai servizi di emergenza non dovrebbe essere decisivo per la classificazione di un servizio VoIP come PATS o ECS</li> </ul>
Belgio	Nessuna posizione pubblica.	Nessuna decisione.
Danimarca	<p>A seguito di una consultazione pubblica NITA ha pubblicato un rapporto in marzo 2005 riguardo le barriere per lo sviluppo della telefonia su IP in Danimarca.</p> <p>NITA ha inoltre pubblicato i propri commenti al documento di consultazione pubblica della Commissione del 14 giugno 2004.</p>	<p><b>SI, con alcune precisazioni.</b></p> <p>Nella normativa Danese non è utilizzata la classificazione PATS/ECS. Il concetto più prossimo al PATS è rappresentato dalla definizione nazionale di 'voice telephony' che implica obblighi simili al PATS (incluso l'accesso ai servizi di emergenza - 112). Secondo la NITA il concetto di telefonia vocale è indipendente dalla tecnologia per cui dovrebbe essere applicato alla telefonia su IP così come alla telefonia fissa tradizionale e mobile.</p>
Finlandia	<p>In ottobre 2003 FICORA ha richiesto che il servizio della società Sonera (TeliaSonera) di telefonia su IP fornito tramite ADSL ottemperasse agli obblighi stabiliti dalla normativa nazionale avendo ritenuto, <i>inter alia</i>, che il servizio fosse assimilabile a un PATS così come definito nella Direttiva Servizio Universale, in quanto</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• disponibile al pubblico;</li> <li>• utilizza numeri non-geografici (020) di un piano nazionale di numerazione;</li> <li>• consente di originare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e accedere ai servizi di emergenza;</li> </ul>	<p><b>SI con alcune precisazioni.</b></p> <p>Il concetto di PATS non esiste nel Finnish Communications Market Act. Tuttavia nelle sezioni 54-55 dell' Act, si dice che un operatore di telecomunicazioni deve assicurare che gli utenti possano effettuare chiamate internazionali e accedere ai numeri di emergenza. Un operatore di telecomunicazioni può essere un "un operatore di rete o fornitore di servizi".</p>
Francia	<p>ARCEP ha definito la sua posizione sul VoIP nella propria decisione in merito all'analisi del mercato della telefonia <i>retail</i>. ARCEP distingue tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Voice over Broadband (VoB) or "<i>managed IP telephony</i>", dove la qualità del servizio è controllata dal fornitore dell'accesso con una qualità confrontabile con la telefonia tradizionale; e</li> </ul>	<p><b>Si, per quanto concerne il mercato di riferimento.</b></p> <p>Non vi è una posizione esplicita, tuttavia i servizi VoB originati su una connessione a larga banda e gestiti <i>end-to-end</i> da un operatore (a differenza di servizi voce su</p>



Nazione	Posizione ufficiale sul <i>Voice over IP</i>	I servizi VoIP sono considerati come PATS ?
	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Voice over Internet (VoI) or "<i>unmanaged IP telephony</i>", servizio non fornito da un <i>provider</i> di accesso a larga banda e che richiede l'accensione di un PC per poter effettuare e ricevere chiamate.</li> </ul> <p>NB ARCEP ha introdotto tale distinzione a seguito dell'intervento dell'autorità nazionale <i>antitrust</i>.</p> <p>I servizi VoB sono stati considerati appartenenti ai mercati 3 - 6. Tuttavia, a differenza di quanto accade nel mercato della telefonia fissa, l'operatore SMP (i.e. FT), quando fornisce servizi VoB, non è soggetto a <i>retail remedies</i>.</p>	<p>Internet pubblica) sono inclusi nell'ambito dei mercati 3 e 6. Il servizio di telefonia pubblica è definito come la fornitura al pubblico, a fronte di una remunerazione, del trasferimento diretto della voce in tempo reale fra utenti fissi o mobili. Tuttavia, ai sensi dell' Art. L.33-1 I del <i>Code of Post and Electronic Communications</i> l'obbligo del trasporto delle chiamate di emergenza ricade su tutti i fornitori di servizi di comunicazione elettronica.</p>
Germania	<p>Il 9 settembre, 2005 BnetzA ha pubblicato alcune disposizioni regolamentari per il <i>Voice over Internet Protocol</i> (VoIP). Il documento definisce un possibile quadro regolamentare per i servizi VoIP, riconoscendo allo stesso tempo il carattere evolutivo del mercato.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• BNetzA ha deciso che i servizi VoIP possono utilizzare sia numeri geografici che non geografici. L'utilizzo nomadico non è limitato alla numerazione non geografica. Un gruppo di lavoro tecnico dovrà analizzare un possibile quadro regolamentare per la interconnessione IP producendo un rapporto entro agosto 2006.</li> <li>• BNetzA ha inoltre concluso che i servizi VoIP che consentono l'accesso alla rete PSTN rientrano nella definizione di servizi di telecomunicazione ai sensi della sezione 3(24) del <i>Telecommunications Law</i>, equivalente ai <i>publicly available telephone service</i> (PATS) definiti nel contesto regolamentare europeo.</li> <li>• Sebbene BNetzA non abbia effettuato una formale analisi di mercato, ha stabilito che le chiamate VoIP nazionali e internazionali possono essere incluse nei mercati 3 - 6 (<i>retail fixed telephony markets</i>), ritenendo che il grado di sostituibilità con i servizi di telefonia tradizionali sia sufficiente.</li> </ul>	<p><b>Si,</b></p> <p>il VoIP può essere assimilato ai servizi PATS (per dettagli si veda la colonna 1).</p>
Grecia	Nessuna posizione ufficiale	
Irlanda	<p>La posizione ufficiale dell'Irlanda è rappresentata dalla risposta di ComReg alla consultazione 04/103 del 14 ottobre sulla numerazione per i servizi VoIP in Irlanda.</p> <p>Le principali decisioni di ComReg mirano a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aprire una decade di numeri non geografici (<i>access code 076</i>) al fine di facilitare l'introduzione di servizi</li> </ul>	<p><b>Si.</b></p> <p>Tuttavia, al fine di consentire lo sviluppo del mercato dei servizi VoIP in Irlanda, ComReg ha deciso che i numeri geografici, possono essere richiesti anche da fornitori</p>

Nazione	Posizione ufficiale sul <i>Voice over IP</i>	I servizi VoIP sono considerati come PATS ?
	<p>VoIP;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Consentire l'accesso alla numerazione per servizi geografici, con alcune restrizioni, ad operatori che intendono fornire servizi VoIP;</li> <li>• Consentire la fornitura di servizi come chiamate con addebito ripartito attraverso il VoIP;</li> <li>• Garantire adeguata informazione agli utenti in merito alle differenze tra servizi di telefonia tradizionali e servizi VoIP.</li> </ul>	<p>di servizi ECS, sebbene assoggettati a certe condizioni.</p>
Lussemburgo	<p>La posizione ufficiale è rappresentata dalla decisione 04/79 della ILR del 25 ottobre 2004 in merito alla allocazione di risorse di numerazione per la introduzione del VoIP e servizi innovativi.</p>	<p>Nessuna posizione esplicita.</p>
Olanda	<p>L'11 ottobre 2004 OPTA ha pubblicato un documento di consultazione dal titolo '<i>generic obligations of providers of packet switched voice services towards end-users</i>'.</p> <p>OPTA ha proposto una classificazione dei servizi di comunicazione forniti con tecnologia a commutazione di pacchetto. Nello specifico ha individuato due categorie: (<i>IP telephony and VoIP services linked with broadband services</i>) che dovrebbero essere soggetti a specifici obblighi al fine di tutelare gli utenti finali (come portabilità del numero, accesso all'elenco abbonati, accesso ai servizi di emergenza e localizzazione del chiamante).</p>	<p><b>No.</b></p> <p>Una sentenza della <i>administrative court</i> del 16 aprile, 2004 ha stabilito che il VoIP non può essere assimilato ai servizi di telefonia tradizionali in Olanda.</p>
Norvegia	<p>Nell'ambito delle analisi dei mercati rilevanti, in un documento di consultazione sui mercati 1-6 (15 sett. -3 nov., 2005) NPT ha proposto che la telefonia su accesso a larga banda, che consente comunicazioni 'all-to-all', rientri nei mercati 1-6. NTP ha avviato una consultazione pubblica sul VoIP nell'ottobre 2004.</p>	<p><b>La decisione viene presa caso per caso.</b></p> <p>Il concetto di PATS non esiste nella normativa nazionale. NPT è in attesa di chiarimenti dalla Commissione Europea su tale punto.</p>
Portogallo	<p>ANACOM ha avviato una consultazione pubblica sul VoIP il 7 nov., 2005 in cui sostiene di concordare con il documento della Commissione Europea del giugno 2004.</p>	<p><b>Si</b></p> <p>se i servizi VoIP sono forniti alle stesse condizioni dei servizi di telefonia tradizionali.</p>

Nazione	Posizione ufficiale sul <i>Voice over IP</i>	I servizi VoIP sono considerati come PATS ?
Spagna	<p>Una risoluzione ministeriale di agosto 2005 alloca due archi di numerazione ai servizi VoIP.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Numeri geografici 8XY sono allocati sia a servizi di telefonia fissa tradizionali sia a servizi VoIP. <u>L'uso nomadico è tuttavia consentito entro il distretto telefonico</u> a cui appartiene il numero.</li> <li>• Numeri non geografici con codice 51 sono allocati a servizi VoIP nomadici.</li> </ul> <p>A seguito di una consultazione (31 maggio –20 agosto, 2004) CMT ha deciso che la portabilità del numero è consentita tra:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Servizi VoIP nomadici forniti tramite numeri con codice 51;</li> <li>• servizi VoIP che utilizzano numeri geografici; e</li> <li>• servizi di telefonia fissa PATS tradizionali e servizi VoIP nell'ambito dei numeri geografici.</li> </ul> <p>NB Non è consentita la portabilità tra numeri geografici e non geografici.</p>	<p><b>No.</b></p> <p>I servizi VoIP sono considerati servizi di comunicazione elettronica.</p>
Svezia	<p>Il 13 novembre, 2003 PTS ha pubblicato un rapporto riguardante il mercato dei servizi di IP-telephony in Svezia. Il capitolo 7 di tale rapporto affronta il problema della regolamentazione del VoIP nell'ambito dell' <i>Electronic Communications Act</i> (2003:389), in merito alle intercettazioni, accesso ai servizi di emergenza e portabilità del numero.</p>	<p><b>SI</b></p>
Svizzera	<p>Nel 2002, Bakom ha pubblicato una nota informativa sul VoIP. Un gruppo di lavoro specifico su VoIP ha pubblicato nel giugno 2003, un rapporto sulla implementazione di servizi di telefonia accessibili al pubblico, in Svizzera, basati sulla tecnologia VoIP.</p>	<p><b>Viene stabilito caso per caso.</b></p>

Nazione	Posizione ufficiale sul <i>Voice over IP</i>	I servizi VoIP sono considerati come PATS ?
UK	<p>Ofcom ha effettuato una consultazione pubblica dal 6 sett. all'11 nov., 2004 in merito ad aspetti regolamentari del VoIP in cui si propone una regolamentazione "leggera" del VoIP sostenendo che "i servizi voce forniti su accesso <i>broadband</i> costituiscono un mercato emergente.</p> <p>In una successiva consultazione pubblica del 22 febbraio 2006 "Regulation of VoiP services" OFCOM ha rivisto alcune posizioni del precedente approccio regolamentare nella direzione di un rafforzamento delle garanzie nei confronti degli utenti, richiedendo agli operatori una maggiore trasparenza del servizio offerto (viene proposta una sorta di carta dei servizi). Per i PATS è previsto l'obbligo di fornitura dell'accesso ai servizi di emergenza, la portabilità del numero, l'integrità della rete indipendentemente dalla tecnologia adottata.</p> <p>A tale proposito l'OFCOM cita, nel proprio documento di consultazione pubblica, la FCC che, a seguito di incidenti occorsi ad utenti VoIP, è passata da un approccio di <i>light regulation</i> ad uno di maggiore tutela dell'utenza per cui tutti gli operatori che forniscono servizi VoIP e che consentono chiamate verso la rete PSTN sono obbligati a fornire l'accesso ai servizi di emergenza.</p>	<p><b>Viene stabilito caso per caso.</b></p> <p>Nella normativa Inglese il PATS è un "Servizio disponibile al pubblico per originare e ricevere chiamate nazionali e internazionali e accedere ai servizi di emergenza. Nella posizione "ad interim" di Ofcom del 2004 i fornitori di servizi VoIP non erano obbligati ad offrire l'accesso ai servizi di emergenza. Potevano comunque scegliere di fornirlo al meglio delle possibilità tecniche senza comunque diventare automaticamente PATS. Nel successivo documento di consultazione pubblica del 22 febbraio 2006 OFCOM si allontana dall'approccio di cosiddetta "light regulation" del 2004 richiedendo che se un operatore fornisce un servizio VoIP che rientra nella definizione di PATS, ad esempio in quanto fornisce l'accesso ai servizi di emergenza, allora è tenuto ad ottemperare a tutti gli obblighi PATS, tra cui la portabilità del numero e la integrità della rete.</p>

UK	<p><b>Obbligo di integrità della rete:</b> si applicano solo ai fornitori di servizi VoIP fissi cioè forniti presso un sito specifico, mentre non si applicano ai servizi nomadici.</p> <p><b>Localizzazione nelle chiamate di emergenza:</b> tutti i fornitori di servizi di reti telefoniche pubbliche fisse garantiscono, nei limiti della fattibilità tecnica, la fornitura della informazione di localizzazione dell'utente chiamante ai centri servizi di emergenza.</p> <p>Secondo la posizione di Ofcom, i fornitori di servizi VoIP nomadici hanno l'obbligo di informare adeguatamente gli utenti di ogni limitazione in merito alla localizzazione quanto utilizzano il servizio al di fuori del proprio distretto (cioè il sito utilizzato per la definizione del contratto) .</p> <p><b>Portabilità del numero:</b> il 5 gennaio, 2005 Ofcom ha stabilito che:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• La NP è consentita solo tra fornitori di servizi PATS che ottemperano agli obblighi conseguenti al corrispondente titolo autorizzatorio.</li> </ul>
----	--

**Utilizzo nomadico della numerazione geografica**  
(fonte © Frost&Sullivan 2006)

<b>NAZIONE</b>	<b>E' consentito l'uso della numerazione geografica per servizi nomadici?</b>
<b>AUSTRIA</b>	NO
<b>BELGIO</b>	SI
<b>REPUBBLICA CECA</b>	NO
<b>DANIMARCA</b>	Sono utilizzati solo numeri non geografici, SI
<b>FINLANDIA</b>	SI
<b>FRANCIA</b>	SI, in modo limitato
<b>GERMANIA</b>	SI, in modo limitato
<b>UNGHERIA</b>	NO
<b>IRLANDA</b>	SI, in modo limitato
<b>LUSSEMBURGO</b>	NO
<b>OLANDA</b>	SI
<b>NORVEGIA</b>	SI, in modo limitato
<b>PORTOGALLO</b>	NO
<b>SPAGNA</b>	SI
<b>SVEZIA</b>	NO
<b>SVIZZERA</b>	SI
<b>INGHILTERRA</b>	SI